



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE  
SETTORE 8 - COMPETITIVITA'**

Assunto il 30/09/2024

Numero Registro Dipartimento 1589

=====

**DECRETO DIRIGENZIALE**

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 13728 DEL 01/10/2024**

<b>Settore Gestione Entrate</b>	<b>Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese</b>
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011	VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
<b>Sottoscritto dal Dirigente del Settore</b> Dott.STEFANIZZI MICHELE (con firma digitale)	<b>Sottoscritto dal Dirigente del Settore</b> Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO (con firma digitale)

**Oggetto:** Accertamento ed impegno “Fondo regionale per la continuità e la crescita delle imprese agricole” - “FINAGRI CALABRIA”. Approvazione schema di Accordo tra la Regione Calabria e Fincalabra S.p.A.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- il DPR 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136”;
- il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42 e s.m.i.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i. ed in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- la Legge Regionale n. 7 del 13/05/1996 “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2661 del 21/06/1999 “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 21/06/1999 “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la Legge Regionale 07/08/2002, n. 31 recante: “Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale”;
- la Legge Regionale 12/08/2002, n. 34, e s.m.i. recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali” e ritenuta la propria competenza;
- la D.G.R. n. 159 del 10/04/2024 con cui la Giunta Regionale ha individuato, ai sensi dell’art. 10 del Rr n. 11/2021 e s.m.i., l’ing. Giuseppe Iritano per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione con i poteri di Autorità di Gestione;
- il D.P.G.R. n. 18 del 12/04/2024, con il quale è stato conferito, all’Ing. Iritano Giuseppe, l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari – Forestazione;
- il D.P.G.R. n.133 del 29/12/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Chiellino l’incarico di Dirigente del Settore 8 “Competitività” del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione;
- la Disposizione di Servizio n. 593027 del 23/09/2024 con la quale viene nominato il dott. Francesco Chiellino R.U.P. per l’attuazione della Misura “Fondo regionale per la continuità e la crescita delle imprese agricole - FINAGRI CALABRIA”;
- la D.G.R. n. 665 del 14/12/2022, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta regionale - approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 118 della seduta del 31/03/2023 recante: “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025”;

- la D.G.R. n. 189 del 28/04/2023 recante: “Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2023”;
- il “Regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale” n.12/2022;
- il “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della Legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;

## **VISTI ALTRESÌ**

- gli articoli 107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea e, in particolare, il paragrafo 3, lettera b), dell’articolo 107 ed il paragrafo 3 dell’articolo 108;
- il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e del Regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- il Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;
- il Regolamento (UE) n. 316/2019 del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;
- gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE;
- il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE;
- il Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE;
- il Regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione del 27 novembre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni;
- la comunicazione della Commissione (2002/C 119/12) relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi;
- la comunicazione della Commissione (2007/C 272/05) verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) (GUE del 19 luglio 2016);
- la Comunicazione della Commissione UE “Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE” – COM (2012) 209 final;
- la Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- la Comunicazione della Commissione (2008/C 155/02) sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
- la Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- la Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
- la Comunicazione della Commissione (2009/C 10/03) - La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza;
- la Decisione della Commissione C (2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all’aiuto di Stato N 182/2010 – Italia Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;
- la Decisione della Commissione europea n. C (2016) 2517 final del 18.04.2016 relativa all’aiuto di Stato SA.43296 (2015/N) Italia - Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a “mid-cap”;
- la Comunicazione della Commissione del 17/03/2023 (2023/C 101/03) recante “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”;
- la Comunicazione della Commissione C/2023/1188 del 21/11/2023 recante “Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”;
- la Comunicazione della Commissione europea C/2024/3113 del 02/05/2024 recante “Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”;
- il Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della Legge 05/03/2001, n. 57”;
- la delibera CIPESS 79/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027) con la quale è stata disposta l’assegnazione di risorse FSC 2014-2020 e 2021-2027; in particolare, gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse FSC 2021-2027 sono riportati in dettaglio nell’allegato 3 alla delibera CIPESS 79/2021, con specifica indicazione del CUP, del titolo dell’intervento e dell’importo ammesso a finanziamento, che per la Regione Calabria ammontano ad euro 193.189.453,57, detti importi, ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettera d), della citata Legge n. 178 del 2020, confluiscono nei PSC 2021-2027 degli enti assegnatari in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
- la Legge n. 197 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” con la quale, per l’anno 2023, è stata stanziata in favore della Regione Calabria per le attività di cui Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 la somma di € 50.000.000,00. L’assegnazione è parte di una programmazione pluriennale (previsti 100 milioni di euro per l’anno 2024, 170 milioni di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di euro per l’anno 2026), nell’ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2021-2027;

- il Documento Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 “Aree Tematiche e Obiettivi Strategici, Comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 178, Legge n. 178/2020 – aprile 2022”, attraverso il quale sono date indicazioni sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, specificatamente risorse, aree tematiche e criteri generali per la programmazione;
- l’accordo di Partenariato per l’Italia 2021-2027, approvato con la Decisione della Commissione C (2022) 4787 del 15/07/2022;
- il Decreto Legge 19/09/2023, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, attraverso il quale al Capo I “Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione” sono date disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2021-2027 e viene indicato che “la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l’attuazione degli Accordi per la coesione” ; con l’Accordo per la Coesione, come stabilito al punto c), articolo 1 del Decreto Legge 19/09/2023, n. 124, “vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
- la Legge 13/11/2023 n.162, “Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-Legge 19/09/2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 83 del 04/03/2024 con la quale viene recepito l’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria sottoscritto in data 16/02/2024 che destina le risorse del FSC 2021-2027 e che prevede, tra altre, le azioni volte al consolidamento e la ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole;
- la Delibera Cipess n. 17 del 23/04/2024 pubblicato in G.U. n. 165 del 16/07/2024 avente ad oggetto: Regione Calabria – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. e), della Legge n. 178 del 2020 e s.m.i., ai sensi del punto 1.3 della Delibera CIPess n. 16 del 2023 e ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legge n. 13/2023.
- la Delibera di Giunta regionale n. 301 del 21/06/2024 avente ad oggetto: Oggetto: Artt. 107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea. Atto di indirizzo per l’istituzione del “Fondo regionale per la continuità e la crescita delle imprese agricole - FinAgri Calabria”, da finanziarsi nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 di cui alla Delibera CIPESS n. 25/2023;
- il Decreto legislativo 31/03/1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15/03/1997, n. 59”;
- il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

#### **VISTI, altresì:**

- la legge regionale 27 dicembre 2023, n. 56 “Legge di stabilità regionale 2024”;
- Legge Regionale n. 57 del 27/12/2023 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026;
- DGR n. 779 del 28/12/2023 - Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2024- 2026 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- DGR n. 780 del 28/12/2023 - Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2024 - 2026 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).

**CONSIDERATO** che con Delibera di Giunta regionale n. 301 del 21/06/2024 si è stabilito, tra l'altro:

- di approvare la 'Scheda della misura', rimessa in allegato 1, ed il "Template di notifica", Allegato 2, che costituiscono parte integrante della deliberazione;
- di individuare il Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Forestazione" quale struttura amministrativa per l'attuazione della misura e dare mandato all'adozione degli atti consequenziali, eventualmente necessari a rendere disponibili le risorse occorrenti alla costituzione del Fondo nonché ai successivi atti funzionali alla sua attuazione;
- per la gestione e per tutte le attività connesse agli avvisi pubblici relativi al "Fondo regionale per la continuità e la crescita delle imprese agricole - FinAgri Calabria", il Dipartimento Agricoltura intende avvalersi del supporto tecnico operativo e dell'assistenza tecnica da parte di Fincalabra, società in house providing della Regione Calabria;
- con Delibera di Giunta regionale n. 441 del 12/08/2024 è stato istituito il capitolo U9160302101 con denominazione "Spese per la realizzazione degli interventi afferenti all'Area Tematica 03 "Competitività imprese" - Settore di intervento 03.03 "Agricoltura" dell'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027 (Delibera Cipess n. 17 del 23 aprile 2024) - Trasferimenti correnti a imprese controllate", relazionato al capitolo parte Entrata E2010125501, associato al piano dei conti finanziario "Trasferimenti correnti a imprese controllate", e con uno stanziamento complessivo di € 25.552.328,00;

**DATO ATTO CHE:**

- la Regione Calabria, con legge regionale n. 7 del 30 aprile 1984, ha istituito Fincalabra S.p.A. allo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione economica della Regione, allo sviluppo economico e sociale della Calabria;
- con la Legge regionale n. 9/2007, la Regione Calabria ha acquisito la totalità delle azioni di Fincalabra S.p.A., che è così divenuta organismo in house providing;
- la società Fincalabra S.p.A. risulta regolarmente iscritta nel registro telematico, tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), delle società in house della Regione Calabria;
- la società Fincalabra S.p.A. con nota del 02/09/2024, acquisita agli atti dipartimentali con protocollo n. 548414 del 02/09/2024, ha attestato il possesso dei requisiti indicati nell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, relativamente alla normativa vigente in materia di società in house;
- la società a norma di legge e di Statuto rispetta quanto richiesto nel Codice dei contratti all'art 7 del D.Lgs. n. 36/2023, anche perché la società Fincalabra S.p.A. ha maturato un elevato livello di specializzazione ed esperienza in materia di programmazione, coordinamento, monitoraggio, assistenza tecnica e rendicontazione dei programmi operativi regionali, nazionali e comunitari;

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";

- il presente affidamento in house è giustificato sulla base della competenza ed esperienza maturate dalla società Fincalabra nel campo del supporto tecnico operativo nella programmazione e gestione di Progetti di AT e di capacity building ovvero supporto tecnico-operativo a favore degli Enti territoriali e locali, così come confermato dalla volontà del Consiglio regionale sancita dall'art. 3 della L.R. n. 43/2021 (che modifica l'art. 3 della L.R. n. 9/2007), tali da garantire la qualità, efficienza ed economicità delle attività affidate;
- il ricorso all'assistenza tecnica di Fincalabra risponde al criterio dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche in quanto la società costituisce un'articolazione dell'amministrazione regionale che opera in stretto raccordo con la stessa e risulta quindi possibile modulare in tempi ristretti il servizio oggetto di affidamento sulla base dei fabbisogni effettivi in fase di erogazione di servizi;
- la società garantisce la disponibilità di un know-how, composito ed integrato, che permette di assicurare una più veloce ed efficace realizzazione delle attività da affidare, consentendo, altresì, un migliore rapporto tra costi e benefici;
- l'offerta economica formulata da Fincalabra appare congrua rispetto agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, anche con riferimento a recenti procedure di affidamento effettuate dalla Regione Calabria con ricorso al libero mercato;

**RICHIAMATE**, per la parte di interesse laddove ancora applicabili, le Linee guida n. 7, già approvate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 235 del 15/02/2017, di attuazione del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016»;

**VISTE:**

- le proposte di accertamento:
  - n. 393 del 01/01/2025, di € 12.776.164,00 sul capitolo E2010125501, per l'anno 2025;
  - n. 178 del 01/01/2026, di € 12.776.164,00 sul capitolo E2010125501, per l'anno 2026;
- le proposte di prenotazione di impegno:
  - n.450 del 01/01/2025 di € 12.776.164,00, per l'anno 2025 (accertamento n. 393/2025);
  - n.152 del 01/01/2025 di € 12.776.164,00, per l'anno 2026 (accertamento n. 178/2026);

**RITENUTO NECESSARIO** approvare apposito schema di Accordo di Finanziamento (Allegato 1) del "Fondo regionale per la continuità e la crescita delle imprese agricole" - "FINAGRI CALABRIA", tra il Dipartimento Agricoltura e Fincalabra - società in house della Regione Calabria;

**RILEVATO CHE** il presente Accordo di finanziamento trova copertura sulle risorse individuate sul capitolo U9160302101 per come istituito con Delibera di Giunta regionale n. 441 del 12/08/2024;

**ATTESTATA**, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto:

- l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi ai sensi della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza e pubblicità degli atti (L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013), dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del Codice di comportamento del personale in servizio presso gli uffici della Giunta della Regione Calabria, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 21 luglio 2023;
- la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria potenziato, dalle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2025 e 2026;

**SU PROPOSTA** del Dirigente del settore “*competitività*”, che attesta, in qualità anche di Responsabile del procedimento, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## **D E C R E T A**

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte al fine di formare parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI INDIVIDUARE** la società Fincalabra S.p.A., soggetto in house della Regione Calabria, da essa interamente partecipata, per la gestione e per tutte le attività connesse agli avvisi pubblici relativi al “Fondo regionale per la continuità e la crescita delle imprese agricole - FinAgri Calabria”;

**DI PRENDERE ATTO** della attestazione di mantenimento dei requisiti della in house providing, del Dirigente Generale della società in house Fincalabra S.p.A. in data 02/09/2024, nota acquisita agli Atti in pari data al prot. n. 548414;

**DI DISPORRE** conseguentemente l'affidamento alla Società in house Fincalabra S.p.A., ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 36/2023, previa sottoscrizione del relativo Accordo di finanziamento;

**DI APPROVARE** lo schema di Accordo tra Regione Calabria e Fincalabra S.p.A. (allegato 1) allegato al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale;

**DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 118/11, a valere sui Bilanci Regionali 2025/2026, Capitolo d'entrata E2010125501 associato al piano dei conti finanziario “Trasferimenti correnti a imprese controllate”, debitore Amministrazione centrale dello stato:

- Proposta di accertamento n. 393 del 01/01/2025, di € 12.776.164,00, per l'anno 2025;
- Proposta di accertamento n. 178 del 01/01/2026, di € 12.776.164,00, per l'anno 2026;

**DI AUTORIZZARE** il settore ragioneria del Dipartimento Economia e Finanze, ad assumere le seguenti proposte di prenotazioni di impegno:

- impegno n.450 del 01/01/2025 di € 12.776.164,00, anno 2025, relazionato all'accertamento n. 393 del 01/01/2025;
- impegno n. 152 del 01/01/2025 di € 12.776.164,00, anno 2026, relazionato all'accertamento n. 178 del 01/01/2026;

**DI DARE ATTO** che il presente Accordo di finanziamento trova copertura sulle risorse individuate sul capitolo U9160302101 per come istituito dalla Delibera di Giunta regionale n. 441 del 12/08/2024;

**DI ATTESTARE** che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;

### **DI PROVVEDERE:**

- alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del dipartimento proponente, ai sensi della legge regionale 06/04/2011 n. 11, ai sensi del D. Lgs. del 14/03/2013 n. 33, nel rispetto del regolamento UE 2016/679, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;
- agli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D. Lgs. n. 33 del 2013, sul sito istituzionale [www.regione.calabria.it](http://www.regione.calabria.it) , nella sezione “amministrazione trasparente”;

**DI STABILIRE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Catanzaro, da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notifica dell'atto, dalla comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BURC.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Francesco Chiellino**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FRANCESCO CHIELLINO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**GIUSEPPE IIRITANO**  
(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Gestione Entrate**

**DECRETO DELLA REGIONE**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE**  
**AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE**  
**SETTORE 8 - COMPETITIVITA'**

*Numero Registro Dipartimento 1589 del 30/09/2024*

**OGGETTO** Accertamento ed impegno "Fondo regionale per la continuità e la crescita delle imprese agricole" - "FINAGRI CALABRIA". Approvazione schema di Accordo tra la Regione Calabria e Fincalabra S.p.A.

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 01/10/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Michele Stefanizzi**

(con firma digitale)



**REGIONE CALABRIA**  
**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE**  
**SETTORE Ragioneria Generale - Gestione Spesa**

**DECRETO DELLA REGIONE**

*Numero Registro Dipartimento 1589 del 30/09/2024*

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE**  
**AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE**  
**SETTORE 8 - COMPETITIVITA'**

**OGGETTO** Accertamento ed impegno "Fondo regionale per la continuità e la crescita delle imprese agricole" - "FINAGRI CALABRIA". Approvazione schema di Accordo tra la Regione Calabria e Fincalabra S.p.A.

**SI ESPRIME**

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Catanzaro** 01/10/2024

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

**Umberto Alessio Giordano**

(con firma digitale)

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

**ACCORDO DI FINANZIAMENTO**  
**“FONDO REGIONALE PER LA CONTINUITA’ E LA CRESCITA DELLE IMPRESE**  
**AGRICOLE”**  
**“FINAGRI CALABRIA”**

**(Accordo per lo Sviluppo e la Coesione (PSC) della Regione Calabria FSC 2021/2027 - Area  
Tematica 03 – Competitività Imprese - Settore Intervento 03.03 Agricoltura)**

TRA

la **REGIONE CALABRIA**, con sede legale in Catanzaro, Viale Europa, Località Germaneto, codice fiscale 02205340793, rappresentata da Giuseppe Iritano, codice fiscale ....., domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Calabria, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento “Agricoltura, Risorse agroalimentari - forestazione”

E

la **FINCALABRA SpA**, con sede legale in Catanzaro, Località Germaneto, Viale Europa snc c/o Cittadella regionale, numero di codice fiscale, di partita IVA e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01759730797, rappresentata da Marco Aloise, codice fiscale ....., domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale della predetta società

VISTI

- Gli articoli 107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea e, in particolare, il paragrafo 3, lettera b), dell’articolo 107 ed il paragrafo 3 dell’articolo 108;
- Il Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Il Regolamento (UE) n. 2472/2022 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Il Regolamento (UE) n. 316/2019 del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- Gli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- Gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone

- rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  - Il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;
  - Il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;
  - Il Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE;
  - Il Regolamento (UE) 2015/2282 della Commissione del 27 novembre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda i moduli di notifica e le schede di informazioni;
  - La Comunicazione della Commissione (2002/C 119/12) relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi;
  - La Comunicazione della Commissione (2007/C 272/05) - Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili;
  - La Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) (GUE del 19 luglio 2016);
  - La Comunicazione della Commissione UE “Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE” - COM(2012) 209 final;
  - La Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
  - La Comunicazione della Commissione (2008/C 155/02) sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
  - La Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
  - La Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
  - La Comunicazione della Commissione (2009/C 10/03) - La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza;
  - La Decisione della Commissione C(2010) 4505 del 06/07/2010 relativa all’aiuto di Stato N 182/2010 – Italia Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;
  - La Decisione della Commissione europea n. C(2016) 2517 final del 18.04.2016 relativa all’aiuto di Stato SA.43296 (2015/N) Italia - Metodo italiano di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per aiuti sotto forma di garanzia concessi a “mid-cap”;
  - La Comunicazione della Commissione del 17.3.2023 (2023/C 101/03) recante “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”;
  - La Comunicazione della Commissione C/2023/1188 del 21.11.2023 recante “Modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”;
  - La Comunicazione della Commissione europea C/2024/3113 del 02.05.2024 recante “Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a

- seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”;
- il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”;
  - La delibera CIPESS 79/2021 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027) con la quale è stata disposta l’assegnazione di risorse FSC 2014-2020 e 2021-2027; in particolare, gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse FSC 2021-2027 sono riportati in dettaglio nell’allegato 3 alla delibera CIPESS 79/2021, con specifica indicazione del CUP, del titolo dell’intervento e dell’importo ammesso a finanziamento, che per la Regione Calabria ammontano ad euro 193.189.453,57, detti importi, ai sensi dell’art. 1, comma 178, lettera d), della citata legge n. 178 del 2020, confluiscono nei PSC 2021-2027 degli enti assegnatari in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
  - la Legge n. 197 del 29.12.2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” con la quale, per l’anno 2023, è stata stanziata in favore della Regione Calabria per le attività di cui Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 la somma di € 50.000.000,00. L’assegnazione è parte di una programmazione pluriennale (previsti 100 milioni di euro per l’anno 2024, 170 milioni di euro per l’anno 2025 e 120 milioni di euro per l’anno 2026), nell’ambito delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2021-2027;
  - il Documento Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 “Aree Tematiche e Obiettivi Strategici, Comunicazione ai sensi dell’articolo 1, comma 178, Legge n. 178/2020 – Aprile 2022”, attraverso il quale sono date indicazioni sulla programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, specificatamente risorse, aree tematiche e criteri generali per la programmazione;
  - l’Accordo di Partenariato per l’Italia 2021-2027, approvato con la Decisione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
  - il Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”, attraverso il quale al Capo I “Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione” sono date disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2021-2027 e viene indicato che “la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l’attuazione degli Accordi per la coesione” ; con l’Accordo per la Coesione, come stabilito al punto c), articolo 1 del Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, “vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento;
  - la Legge 13 novembre 2023 n.162, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione”;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 04.03.2024 con la quale viene recepito l’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Calabria sottoscritto in data 16 febbraio 2024 che destina le risorse del FSC 2021-2027 e che prevede, tra altre, le azioni volte al consolidamento e la ristrutturazione finanziaria delle aziende agricole;
  - la Delibera Cipess n. 17 del 23/04/2024 pubblicato in G.U. n. 165 del 16/07/2024 avente ad oggetto: Regione Calabria – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lett. e), della legge n. 178 del 2020 e s.m.i., ai sensi del punto 1.3 della Delibera Cipess n. 16 del 2023 e ai sensi

dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023.

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 301 del 21/06/2024 recante Atto di indirizzo per istituzione del Fondo FinAgri Calabria;
- Decisione C(2024) 5857 finale del 12.08.24 di autorizzazione dell'aiuto SA\_114693;
- la DGR n. 441 del 12/08/2024 di variazione di bilancio per l'iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 per la realizzazione dell'intervento "Costituzione Fondo rotativo per imprese agricole";
- la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, per la specifica disciplina dell'istituto dell'affidamento in house;
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 concernente il Codice dei contratti pubblici;
- il Decreto Legislativo n. 175/2016 concernente il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti
- Decreto Dirigenziale n. ... del ..... di approvazione dell'accordo di Finanziamento con il Soggetto gestore Fincalabra Spa per il Fondo FinAgri Calabria;

#### PREMESSO CHE

- La Regione Calabria, con delibera di Giunta regionale n. 301 del 21 giugno 2024, con la finalità di sostenere la continuità produttiva e aziendale delle imprese agricole, migliorando anche la struttura finanziaria delle stesse imprese, ha fornito gli indirizzi per la costituzione di un regime di aiuti ai sensi del TFUE art. 107 par. 3 lett. b) attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia per la concessione di garanzie dirette su operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni debitorie in essere, denominato "FONDO REGIONALE PER LA CONTINUITA' E LA CRESCITA DELLE IMPRESE AGRICOLE" "FINAGRI CALABRIA", a carattere "rotativo", con una dotazione finanziaria di Euro 25.552.328,00, a valere su risorse FSC 2021/2027 di cui alla Delibera Cipes n. 25/2023;
- Nella stessa deliberazione ha approvato la scheda di misura per la notifica dell'aiuto alla Commissione europea, stabilendo i destinatari e i requisiti previsti, nonché le caratteristiche della misura e ha individuato Fincalabra S.p.A., quale organismo delegato per l'attuazione del Fondo, demandando al Dipartimento Programmazione Unitaria la procedura di notifica dell'aiuto alla Commissione e le informative al Dipartimento per la Coesione, mentre ha individuato il Dipartimento Agricoltura quale struttura amministrativa per attuare la misura, conferendo mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura per la adozione degli atti consequenziali necessari per rendere disponibili le risorse e funzionali alla sua attuazione;
- La concessione degli aiuti avviene nel rispetto della Decisione di autorizzazione della Commissione europea n. C(2024) 5857 finale del 12.08.24 di autorizzazione dell'aiuto SA\_114693\_36, in applicazione del par. 2.1 del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (TCTF) di cui alla Comunicazione della Commissione del 17.03.2023 (2023/C 101/03) recante "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" per come modificata con successive Comunicazione della Commissione C/2023/1188 del 21.11.2023 e Comunicazione della Commissione europea C/2024/3113 del 02.05.2024,
- il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, con decreto dirigenziale n. .. del .....

- ha approvato lo schema di Accordo di finanziamento, da stipulare con Fincalabra S.p.A., società in house della Regione Calabria, con una *dotazione finanziaria di € 25.552.328,00 (Euro venticinquemilionicinquecentocinquantaduemilatrecentoventotto/00)*;
- ha dato atto che il Fondo sarà attuato tramite il Soggetto Gestore Fincalabra SpA, società in house della Regione Calabria giusta DGR n. 94/2017 e Delibera Anac n. 485/2018 di iscrizione di Fincalabra SpA nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- ha dato atto che l'affidamento in house è effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 del Codice dei contratti pubblici;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

che costituisce comunque parte integrante e sostanziale del presente Accordo,  
si conviene quanto segue:

**Articolo 1 - Preambolo**

1. Il Presente Accordo disciplina il rapporto tra la Regione Calabria e Fincalabra SpA in merito alla gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie del "FONDO REGIONALE PER LA CONTINUITA' E LA CRESCITA DELLE IMPRESE AGRICOLE" "FINAGRI CALABRIA", a carattere "rotativo", oggetto di impiego per le finalità indicate nel presente Accordo, tenuto conto degli indirizzi approvati dalla Regione Calabria con delibera di Giunta regionale n. 301 del 21 giugno 2024.
2. Le risorse finanziarie del Fondo, a valere su risorse FSC 2021/2027 di cui alla Delibera Cipess n. 25/2023, ammontano complessivamente ad € € 25.552.328,00, e le stesse rappresentano un deposito vincolato per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.
3. Fincalabra SpA svolge il ruolo di entità delegata del "Fondo FINAGRI CALABRIA" oggetto di impiego, in regime di mandato per conto della Regione Calabria ma senza spendita del nome. Nell'attuazione delle operazioni, Fincalabra SpA si impegna a:
  - a) garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo di finanziamento;
  - b) definire e predisporre le disposizioni attuative degli strumenti ed i relativi accordi con i soggetti beneficiari in conformità ai provvedimenti regionali adottati;
  - c) realizzare un'adeguata informazione e pubblicità;
  - d) garantire, nella individuazione degli interventi da finanziare, coerenza e conformità con le norme comunitarie, nazionali e regionali, nonché con la disciplina degli aiuti di Stato, per assicurare che i limiti di aiuto di Stato siano rispettati;
  - e) procedere a supportare la Regione Calabria nel recupero di eventuali perdite a causa di unaviolazione da parte di un beneficiario dei suoi obblighi derivanti dagli accordi sottoscritti con il medesimo beneficiario.

**Articolo 2 – Ambito di applicazione ed obiettivo**

1. Il "Fondo FINAGRI CALABRIA" si costituisce come fondo a carattere rotativo, in linea con quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 301 del 21/06/2024 e con la scheda di misura dell'aiuto approvata con la stessa deliberazione, così caratterizzato:
  - a) *è volto a sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, in forma individuale o societaria, mediante concessione di una garanzia diretta su operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione delle esposizioni debitorie in essere con i requisiti previsti dalla scheda della misura;*
  - b) *è finalizzato al rilascio di garanzie dirette da parte della Regione Calabria sulle operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione ammesse, in favore dei soggetti finanziatori convenzionati;*
  - c) *è attuato attraverso Fincalabra S.p.A. quale soggetto gestore;*

d) *il Fondo di garanzia, di cui al regime di aiuti di stato SA.114693 costituito ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett.b) del TFUE, nell'ambito della Sezione 2.1 del TCTF, dovrà rivolgersi alle imprese agricole in possesso dagli specifici requisiti previsti dalla misura di aiuto, al fine di accedere a prestiti garantiti dal Fondo nel limite massimo dell'80% per una durata non superiore a 20 anni, calcolato col metodo nazionale, come meglio descritto nella scheda della misura, in allegato 1.*

2. Le caratteristiche, i limiti di intervento e le modalità operative del “Fondo FINAGRI CALABRIA” saranno stabiliti nel Regolamento Operativo che sarà approvato dal Dipartimento “Agricoltura e risorse forestali” anche tenuto conto della proposta formulata da Fincalabra SpA.

### **Articolo 3 – Aiuti di stato**

1. Lo strumento di sostegno di cui all'Allegato 1 è strutturato in conformità alle disposizioni in materia di aiuti di stato e segnatamente di quanto previsto dal Comunicazione della Commissione del 17.03.2023 (2023/C 101/03) recante “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” per come modificata con successive Comunicazione della Commissione C/2023/1188 del 21.11.2023 e Comunicazione della Commissione europea C/2024/3113 del 02.05.2024, sezione 2.1 e dell'aiuto notificato (SA 114693) di cui alla Decisione di autorizzazione n. C(2024) 5857 finale del 12.08.24).

### **Articolo 4 – Attività ed operazioni**

1. Fincalabra SpA, in qualità di Soggetto gestore del “Fondo”, svolge le attività necessarie alla attuazione, alla gestione ed al monitoraggio delle misure di intervento finanziario previste, in particolare:
  - a) Definizione delle procedure per l'attuazione degli interventi individuati con Delibera di Giunta Regionale, per come previsto dall'art. 2, nel rispetto delle normative e disposizioni applicabili;
  - b) Gestione degli avvisi pubblici (anche detto “Regolamento Operativo”) definiti e approvati e pubblicati dalla Regione Calabria per la selezione delle iniziative
  - c) Verifica di tutti i requisiti previsti in capo ai soggetti ammissibili per l'accesso al Fondo, nonché analisi e controllo delle informazioni;
  - d) Proposta di adozione dei provvedimenti di concessione dell'agevolazione sotto forma di garanzia;
  - e) Gestione delle garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori e dei correlati accantonamenti al Fondo;
  - f) Controllo e coordinamento delle attività necessarie alla gestione della misura di intervento finanziario;
  - g) Gestione dei rientri degli interventi finanziari e delle procedure di attivazione delle garanzie e di recupero;
  - h) Attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla Regione Calabria delle performance del “Fondo”, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale;
  - i) Esame delle controdeduzioni e svolgimento dei controlli del “Fondo”, con particolare riferimento a:
    - a) controlli amministrativo-documentali;
    - b) visite di controllo;
    - c) relazioni periodiche
2. In caso di default dell'intervento finanziario, le risorse sono restituite a Fincalabra SpA al termine delle procedure di recupero.
3. La remunerazione della liquidità e gli incassi relativi ai rientri e alle commissioni di garanzia vanno ad incrementare la dotazione del “Fondo”.

### **Articolo 5 – Ruolo e responsabilità del Soggetto gestore**

1. Fincalabra SpA provvede, tenuto conto di quanto previsto all'art. 4, a che:

- a) i destinatari finali che ricevono sostegno dallo strumento finanziario siano individuati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale capacità anche prospettica di far fronte al servizio complessivo del debito;
  - b) l'individuazione dei destinatari finali che ricevono un sostegno è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;
  - c) lo strumento finanziario fornisca sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza, anche con riferimento alle norme sugli aiuti di stato.
2. Fincalabra SpA garantisce che l'Autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario.
  3. Fincalabra SpA è responsabile del rimborso dei contributi del "Fondo" viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi.
  4. Fincalabra SpA non è tuttavia responsabile del rimborso degli importi di cui al precedente comma, a condizione che dimostri che, in relazione a una determinata irregolarità, siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
    - a) l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali;
    - b) gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché Fincalabra SpA abbia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
  5. FINCALABRA S.p.A. adotterà le risoluzioni espresse dalla Regione Calabria, in particolare astenendosi dall' eseguire le attività su cui la REGIONE CALABRIA abbia espresso parere contrario.
  6. FINCALABRA S.p.A. non è responsabile per i risultati economici e per gli impatti realizzati dalle iniziative finanziate.
  7. La responsabilità di FINCALABRA S.p.A. è limitata ai casi di dolo o colpa grave. FINCALABRA S.p.A. non è responsabile nei confronti della REGIONE CALABRIA per i danni indiretti.
  8. La responsabilità di FINCALABRA S.p.A. è esclusa per qualsiasi provvedimento adottato sulla base delle direttive impartite dalla REGIONE CALABRIA.
  9. Fermi restando gli impegni di FINCALABRA S.p.A. alla realizzazione delle operazioni, la REGIONE CALABRIA si impegna a tenere manlevata ed indenne FINCALABRA S.p.A. da qualsiasi onere, costo e responsabilità della stessa FINCALABRA S.p.A. relativi a diritti vantati da terzi nei confronti di FINCALABRA S.p.A., qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento delle operazioni. Tale obbligo della REGIONE CALABRIA sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni di FINCALABRA S.p.A., e che quest'ultima si sia comunque diligentemente difesa dalle contestazioni addebitate.

#### **Articolo 6 – Gestione dei conti**

- a. Le Parti concordano che il "Fondo" sia costituito come "Patrimonio Separato", ed il relativo conto deve essere utilizzato, impegnato, gestito o diversamente disposto, separatamente dalle altre risorse di Fincalabra SpA, e deve essere destinato all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal "Fondo", in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.
- b. Le operazioni consentite a valere sui conti del "Fondo" e su eventuali sottoconti sono le seguenti:
  - a) operazione da effettuare in relazione alle richieste di garanzie dirette su finanziamenti ammissibili, secondo quanto disposto dal presente Accordo;
  - b) gestione dei flussi interbancari per le erogazioni e gli incassi;
  - c) pagamenti dei costi;
  - d) operazioni di giroconto tra i conti correnti, al fine della corretta imputazione e rendicontazione dell'operatività del "Fondo";

- e) qualsiasi altra operazione non prevista ai precedenti punti, espressamente autorizzata, in forma scritta, dalla Regione Calabria.
- c. La Regione Calabria potrà incrementare la dotazione del Fondo con ulteriori risorse
- d. La Regione Calabria si impegna affinché i fondi disponibili, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione Calabria, siano trasferiti tempestivamente nel conto corrente del fondo, al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi e di consentire a Fincalabra S.p.A. la gestione corretta dei Fondi.
- e. Le risorse trasferite dalla REGIONE CALABRIA per la costituzione del Fondo rappresentano un deposito vincolato per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.
- f. Le risorse sono così attribuite al Fondo: FONDO REGIONALE PER LA CONTINUITA' E LA CRESCITA DELLE IMPRESE AGRICOLE” “FINAGRI CALABRIA””: € € 25.552.328,00, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PSC) della Regione Calabria FSC 2021/2027 - Area Tematica 03 – Competitività Imprese - Settore Intervento 03.03 Agricoltura

#### **Articolo 7 – Costi amministrativi**

1. La Regione Calabria riconosce che la gestione e monitoraggio del “Fondo” comporterà dei costi per Fincalabra SpA, che maturano a partire dalla data della firma del presente Accordo.
2. L'ammontare delle commissioni di gestione di competenza di Fincalabra SpA è convenuto tra le Parti in misura pari allo 0,60% annuo da calcolarsi sull'importo residuo garantito dal “Fondo”.  
Per la prima annualità, è riconosciuto, inoltre, un importo aggiuntivo oltre a quello di cui al capoverso precedente, nei limiti dello 0,60%, da calcolarsi sull'importo complessivo del “Fondo”, a copertura delle spese di avvio e gestione (definizione documenti, piattaforma informatica, help desk, ecc.); tali spese saranno riportate in un report di rendicontazione all'uopo predisposto e trasmesso al Dipartimento.
3. Il compenso annuo di cui al punto precedente, matura a partire dall'anno 2024 e verrà annualmente corrisposto a Fincalabra SpA secondo le seguenti modalità:
  - ✓ un acconto, pari al 70% del compenso annuo previsto, da corrispondere a seguito di emissione di regolare fattura entro 30 giorni dalla trasmissione al Dipartimento “Agricoltura e risorse agroalimentari - Forestazione”;
  - ✓ il saldo residuo, pari ad un ulteriore 30 % del compenso annuo previsto, da corrispondere a seguito di emissione di regolare fattura, e previa trasmissione al Dipartimento “Agricoltura e risorse agroalimentari - Forestazione” di Relazione annuale descrittiva riepilogativa della attività svolte nell'anno di interesse.
4. Il pagamento dei compensi sarà effettuato, successivamente alla messa a disposizione delle risorse del Fondo da parte del Dipartimento Agricoltura, previa presentazione di fattura alla Regione Calabria, Dipartimento “Agricoltura e risorse forestali”, mediante prelievo dalle risorse finanziarie disponibili del “Fondo”, nei limiti della disponibilità dello stesso.

#### **Articolo 8 – Durata ed ammissibilità delle spese alla chiusura**

1. Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione e, salvo recesso anticipato a norma del presente articolo, resta in vigore fino al 31 dicembre 2034 e comunque fino alla data della presentazione della relazione finale di attuazione del “Fondo”. Entro 6 mesi antecedenti la fine di tale periodo, le parti potranno concordare una possibile estensione della durata del presente Accordo per un ulteriore periodo da concordare.
2. Nel periodo di validità del presente Accordo, ciascuna delle parti può in qualsiasi momento risolvere il presente Accordo con effetto immediato, comunicando all'altra parte la causa di risoluzione. In particolare, e fatte salve le generalità dei motivi, entrambe le parti possono dichiarare un recesso per giusta causa nei seguenti casi:
  - a) la Regione Calabria può dichiarare un recesso per giusta causa in caso di omissione da parte di

Fincalabra SpA nel soddisfare un obbligo sostanziale derivante dal presente Accordo;

- b) Fincalabra SpA può dichiarare il suo recesso per giusta causa nel caso in cui la Regione Calabria non abbia soddisfatto uno o più obblighi sostanziali derivanti dal presente Accordo, nel caso in cui tale mancanza impedisca a Fincalabra SpA di esercitare la corretta gestione del “Fondo”.
3. I recessi intervengono se una delle parti invia all'altra una comunicazione circa le cause sopra richiamate e la parte che la riceve non provvede a rimuovere ed eliminare tali cause ostative entro il termine massimo di sessanta giorni a far data dal ricevimento della comunicazione medesima. In caso di risoluzione per giusta causa, l'Accordo potrà essere risolto a seguito di un preavviso di sei mesi di una delle parti.
  4. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti gli importi relativi ai costi di gestione, ai quali Fincalabra SpA ha diritto in relazione a periodi precedenti la data di efficacia della risoluzione, sono esigibili e pagabili così come sono altrettanto esigibili e pagabili i costi maturati per le attività svolte, anche se riferibili a periodi successivi alla data di efficacia della risoluzione. Fincalabra SpA dovrà restituire, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota dei costi di gestione riscossi ma non maturati che riguardano il tempo intercorrente tra la data di recesso o risoluzione e la data di scadenza fissata per l'Accordo.
  5. Alla scadenza o risoluzione del presente Accordo, le risorse del “Fondo” sono restituite alla Regione Calabria, ed accreditati in un conto bancario comunicato dalla Regione Calabria. Tutte le spese sostenute da Fincalabra SpA in relazione a tale trasferimento sono a carico della Regione Calabria e devono essere trattenute dal “Fondo” prima che siano restituiti.
  6. Nel caso in cui si verifichi una situazione eccezionale o evento imprevedibile (un "evento di forza maggiore") al di fuori di qualsiasi controllo delle parti, che impedisca a una di loro di assolvere uno degli obblighi previsti dal presente Accordo, la parte coinvolta nell'evento deve informare l'altra senza ritardo mediante avviso scritto indicando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.
  7. Le risorse allocate al “Fondo”, così come i rimborsi, i recuperi, gli interessi generati, le plusvalenze ed ogni altro tipo di rendimento sono di competenza della Regione Calabria e vengono impiegati per incrementare la dotazione del “Fondo”.
  8. Le risorse ancora disponibili alla chiusura del “Fondo”, o in epoca antecedente se richiesto dalla regione Calabria, vengono impiegate con le stesse modalità e per le stesse finalità descritte in precedenza, ove non diversamente stabilito da un documento di exit strategy della Regione Calabria circa le rinvenienze o le disponibilità del fondo medesimo.

#### **Articolo 9 – Riutilizzo delle risorse stanziato**

1. Gli interessi generati dalla giacenza nei conti correnti sono destinati all'incremento del capitale del “Fondo”, salvo diversa disposizione comunicata dalla Regione Calabria a Fincalabra SpA.
2. Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità del presente Accordo nell'ambito dello stesso o di altri strumenti finanziari della Regione Calabria.
3. Le risorse restituite allo strumento che sono imputabili al sostegno del “Fondo”, sono utilizzate conformemente alle finalità del “Fondo” nell'ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari decisi dalla Regione Calabria.
4. Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di Fincalabra SpA a titolo di rimborso del “Fondo” è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite a seguito di eventuali inadempienze dei beneficiari.
5. Fincalabra SpA comunicherà l'entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue del “Fondo” nell'ambito della Relazione annuale di cui al successivo articolo 12.

### **Articolo 10 – Restituzione del “Fondo”**

1. Il “Fondo” verrà restituito in un'unica soluzione dopo la scadenza del presente Accordo.

### **Articolo 11 – Conflitto di interesse**

1. È fatto obbligo al personale di Fincalabra SpA, coinvolto nell'attuazione del “Fondo”, di operare secondo quanto previsto dal Codice Etico della stessa Fincalabra SpA. pro – tempore vigente. In particolare è fatto obbligo al personale di Fincalabra SpA di non assumere funzioni o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d'interessi con i loro doveri e compiti, e di dichiarare eventuali conflitti di interessi potenziali che possano nascere durante l'espletamento delle proprie funzioni astenendosi dal processo decisionale sulla materia oggetto dei conflitti d'interesse.

### **Articolo 12 – Relazione e controllo**

1. Fincalabra SpA si impegna a conservare la documentazione a supporto dell'operatività del “Fondo” secondo le previsioni della normativa europea e nazionale di riferimento, ed a garantire la previsione, nell'ambito dei contratti che regoleranno l'operazione che le imprese destinatarie degli interventi finanziari dal “Fondo” siano obbligate a conservare ed a mettere a disposizione della Commissione Europea, della Corte dei Conti, del Committente o dei soggetti da questa designati, tutta la documentazione e le scritture contabili inerenti le operazioni stesse, nonché a consentire visite e sopralluoghi nel rispetto della stessa normativa.
2. La Regione Calabria si impegna a collaborare, per gli ambiti di propria competenza, per le attività di attuazione, gestione del “Fondo” implementate da Fincalabra SpA, garantendo che:
  - a) siano fornite tutte le informazioni necessarie e l'assistenza, in conformità con le ragionevoli richieste da parte di Fincalabra SpA, per consentire alla stessa di svolgere l'attività di gestione del “Fondo”, in ogni caso in conformità con i termini del presente Accordo e con la normativa di riferimento;
  - b) Fincalabra SpA sia informata prima che la Regione Calabria decida di modificare o cambiare qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, a parere ragionevole della Regione Calabria stessa, possa comportare un mutamento di condizioni rispetto alla disponibilità del “Fondo” o alle prestazioni relative ai compiti svolti dallo stesso “Fondo”, ai sensi del presente Accordo
3. Tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di monitoraggio e controllo, Fincalabra SpA si impegna a redigere e trasmettere al Dipartimento “Agricoltura e risorse forestali”, entro il 28 febbraio di ciascun anno di vigenza del presente Accordo, una Relazione con cadenza annuale inerente le domande presentate, le agevolazioni concesse, le domande di garanzia presentate, eventuali pagamenti per garanzie attivate e le ulteriori informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nazionale e/o regionale.
4. Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di controllo previsti a livello UE, nazionale e regionale, Fincalabra SpA si impegna ad effettuare controlli, a campione, nei confronti dei destinatari finali degli interventi, in misura pari ad almeno il 10 % della dotazione del “Fondo”, ed a fornire, alla Regione Calabria, con cadenza annuale, una relazione dettagliata contenente l'esito delle verifiche svolte, le eventuali azioni di recupero credito attivate, le scadenze nonché la situazione finanziaria degli impieghi, degli impegni e delle disponibilità del “Fondo” compresa la gestione di liquidità.
5. La Regione Calabria, direttamente o tramite soggetto a ciò autorizzato, si riserva di effettuare in ogni momento controlli documentali ed ispezioni presso Fincalabra SpA, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del “Fondo”, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.
6. Fincalabra SpA si impegna a consentire l'accesso ai documenti relativi alla gestione del “Fondo” ed alle operazioni sottostanti sia ai rappresentanti della Regione Calabria che a qualsiasi altro organismo di controllo europeo, nazionale o regionale all'uopo preposto secondo la normativa vigente.

### **Articolo 13 – Esclusiva**

1. Fincalabra SpA è una società per azioni interamente di proprietà regionale e soggetta al controllo della Regione Calabria ed in possesso dei requisiti necessari per la gestione in house del “Fondo”.
2. Fincalabra SpA concorre, in attuazione dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Calabria, allo sviluppo economico del territorio.
3. Fincalabra SpA, nella sua qualità di società "in house" della Regione Calabria, è soggetta ai poteri di direzione e controllo esercitati dalla Regione Calabria nell'ambito della normativa di riferimento e disciplinati con appositi atti della Giunta Regionale, pertanto la costituzione di strumenti finanziari può essere prevista solo a seguito di specifico accordo con la medesima Regione Calabria.

### **Articolo 14 – Risoluzione delle controversie**

1. Il presente Accordo è regolato e interpretato in conformità con le leggi vigenti. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all'applicazione delle disposizioni del Codice civile e della vigente normativa in materia.
2. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

### **Articolo 15 – Riservatezza**

1. Ai fini del presente Atto, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D.Lgs. n. 196/2003 concernente il Testo Unico – Codice Privacy.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
3. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
  - a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
  - b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
  - c) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
  - d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o da disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

### **Articolo 16 – Modifica dell'accordo e trasferimento dei diritti e degli obblighi**

1. Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo Pec e/o raccomandata a/r, ai seguenti indirizzi:

Per la Regione Calabria

Dipartimento “Agricoltura e risorse forestali”

Viale Europa snc c/o Cittadella regionale, Località Germaneto - 88100 Catanzaro

p.e.c.: dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Per la Fincalabra SpA

Viale Europa snc c/o Cittadella regionale, Località Germaneto - 88100 Catanzaro

p.e.c.: fincalabra@pcert.it

Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

2. Il presente Accordo delinea i compiti e le funzioni di Fincalabra SpA nell'esercizio delle funzioni di carattere pubblico affidate a quest'ultima e costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione oggetto dell'Accordo.
3. Fincalabra SpA non potrà trasferire l'insieme dei propri diritti ed obblighi derivanti dalla stipula del presente Accordo senza preventiva autorizzazione da parte della Regione Calabria.
4. Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta.
5. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice civile.
6. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme che regolano il "Fondo" o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione Calabria.
7. Il presente Accordo viene redatto e firmato digitalmente.